



Regolamento per la verifica del casellario giudiziale degli iscritti all'OPI di Vicenza

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 3/2026 del 08/01/2026

Approvato dal Comitato Centrale FNOPI in data 16/01/2026

Lista di distribuzione

Destinatari	Forma	Data
Personale amministrativo dell'OPI di Vicenza	Consegna cartacea	02/02/2026
Organi dell'Ordine	Trasmissione PEC	02/02/2026
Iscritti all'Ordine e soggetti esterni	Pubblicazione sito web	02/02/2026

Revisioni

Rev.	Data	Motivazione	Gruppo di lavoro	Approvazione
0	08/01/2026	Stesura	<i>Presidente</i> Giacomo Sebastiano Canova <i>Vicepresidente</i> Fabio Carollo <i>Segretario</i> Barbara Pozza <i>Tesoriere</i> Valentina Xotta <i>Consiglieri</i> Daniela Menon Manola Stragliotto	<i>Presidente</i> Giacomo Sebastiano Canova

E

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERNIERISTICHE DI VICENZA
Protocollo N. 0000433/2026 del 02/02/2026
Classifica: I:1



Regolamento per la verifica del casellario giudiziale degli iscritti all'OPI di Vicenza

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di verifica a campione del certificato generale del casellario giudiziale degli iscritti all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. La verifica si inserisce nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'Ordine ai sensi del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 2 – Riferimenti normativi

La presente attività è svolta in ottemperanza:

- all'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 233/1946;
- agli artt. 4, 6 e 42 del D.P.R. n. 221/1950;
- all'art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e successive modificazioni;
- all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in conformità alla nota del Ministero della Giustizia n. 1585 del 12 febbraio 2024.

Art. 3 – Principi generali

1. L'attività di verifica è improntata ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. I controlli sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Art. 4 – Oggetto della verifica

1. La verifica a campione ha ad oggetto la consultazione del certificato generale del casellario giudiziale degli iscritti, al fine di accertare l'assenza di condanne ostative alla permanenza nell'Albo, come previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 221/1950.
2. In particolare, sono oggetto di segnalazione e valutazione disciplinare tutte le condanne penali per reati puniti con pena edittale non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.



Regolamento per la verifica del casellario giudiziale degli iscritti all'OPI di Vicenza

Art. 5 – Selezione del campione

1. L'Ordine procede mensilmente alla verifica di n. 20 iscritti selezionati in modo casuale.
2. Il campione mensile è estratto dal database anagrafico aggiornato dell'Albo, garantendo la rotazione e l'equa probabilità di selezione per tutti gli iscritti.

Art. 6 – Procedura operativa

1. Entro il giorno 15 di ogni mese, l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine effettua l'estrazione del campione.
2. L'Ordine, in forza di convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, accede alla banca dati del casellario giudiziale mediante procedura massiva (CERPA).
3. Le richieste di certificato generale sono trasmesse all'Ufficio locale del casellario competente, secondo le specifiche tecniche previste dalla procedura massiva.
4. Gli esiti delle verifiche sono protocollati e conservati in apposito fascicolo riservato, accessibile solo al Presidente e al Responsabile della Segreteria.

Art. 7 – Esiti della verifica

1. In caso di assenza di iscrizioni penali, il procedimento si conclude con apposita annotazione nel registro dei controlli.
2. In presenza di iscrizioni penali rilevanti, il Presidente informa senza indugio il Consiglio Direttivo per l'avvio delle valutazioni di competenza.

Art. 8 – Trattamento dei dati

1. I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e conservati per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli eventuali procedimenti disciplinari.
2. I dati non oggetto di ulteriori azioni sono distrutti o anonimizzati entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività di verifica.



Regolamento per la verifica del casellario giudiziale degli iscritti all'OPI di Vicenza

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato Centrale FNOPI.
2. Le prime verifiche a campione saranno avviate a partire dal mese successivo all'entrata in vigore.